

Nelle relazioni precedenti, i Garanti hanno osservato come sia stata poco felice la scelta del legislatore di introdurre la produttività (unitamente alla professionalità ed all'attività già svolta) tra i criteri di valutazione ai fini del rinnovo – senza più limiti – dell'incarico di Garante, poiché non sembra appropriato alla figura istituzionale di un Organo di garanzia creato dalla legge il riferimento ad un parametro di carattere aziendalistico, qual è quello della produttività.

Sempre sulla stessa questione era stato sottolineato che il comma 7 dell'art. 94 non chiarisce con quali modalità e strumenti di informazione il Presidente della Commissione Tributaria Regionale debba acquisire gli elementi di valutazione necessari per provvedere all'eventuale rinnovo dell'incarico a tutti o ad alcuni dei componenti dell'Ufficio del Garante in carica.

Nella tabella che segue sono riportati i riferimenti relativi alla provenienza professionale, alla data della nomina e a quella dell'insediamento, aggiornati al 31 marzo 2004, di tutti i Garanti del contribuente.

SEDE (Regione o Provincia autonoma)	Presidente	Componente	Componente	Data nomina	Data insediamento
ABRUZZO	Dr. M. Ramundo <i>Presidente di Corte d'Appello</i>	Dr. G. Mancini <i>Intendente delle Finanze a. r.</i>	Dr. R. Quarchioni <i>Commercialista p.</i>	14/03/2001	05/04/2001
BOLZANO	Dr. F. Martinolli <i>Magistrato</i>	Dr. M. Scarantino <i>Notaio</i>	Dr.ssa M. Brugger <i>Commercialista p.</i>	31/07/2001	07/09/2001
BASILICATA	Dr. F. Lazazzera <i>Presidente di Corte d'Appello</i>	Col. A. Mascaro <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Dr. G. Iaculli <i>Commercialista p.</i>	08/02/2001	26/03/2001
CALABRIA	Dr. F. Isabella <i>Magistrato di Cassazione</i>	Gen. F. Pezzotti <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Rag. S. Muleo <i>Commercialista p.</i>	28/05/2001	
CAMPANIA	Dr. F. Rossi <i>Magistrato di Cassazione</i>	Dr. L. Nastri <i>Direttore della DRE a. r.</i>	Dr. A. Cervo <i>Commercialista p.</i>	26/01/2001	08/02/2001
EMILIA ROMAGNA	Dr. V. Aliano <i>Presidente di Corte d'Appello</i>	Gen. N. Silvestri <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Dr. A. Fiordelisi <i>Commercialista p.</i>	22/02/2001 28/03/2001	05/04/2001
FRIULI VENEZIA GIULIA	Dr. A. Marinelli <i>Magistrato</i>	Gen. E. Boi <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Avv. E. Niseteo <i>Avvocato p.</i>	10/04/2001	24/05/2001
LAZIO	Dr. T. Figliuzzi <i>Presidente di Corte d'Appello</i>	Gen. V. Biscaglia <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Avv. G. Colecchia <i>Avvocato p.</i>	25/01/2001	
LIGURIA	Dr. G. Gavotti <i>Magistrato</i>	Gen. D. Siri <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Dr. G. Carbone <i>Commercialista p.</i>	24/03/2001 20/09/2001	21/09/2001
LOMBARDIA	Dr. U. Loi <i>Magistrato</i>	Dr. G. Perrone <i>Intendente di Finanza a. r.</i>	Avv. C. Chiaffarelli <i>Avvocato p.</i>	02/03/2001	28/03/2001
MARCHE	Dr. S. Nardino <i>Magistrato di Cassazione</i>	Dr. P. Narbone <i>Intendente di Finanza a. r.</i>	Rag. M.L. Nardi <i>Commercialista p.</i>	27/01/2001	
MOLISE	Prof.ssa L. Salvini	Dr. M. Di Nezza <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Dr. O. Caputi	06/04/2001 20/05/2002	11/06/2001 23/10/2002
PIEMONTE	Dr. S. Pieri <i>Primo Presidente onorario Corte Cassazione</i>	Dr. F. Vitullo <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Dr. P. Rossi <i>Commercialista p.</i>	28/01/2001	14/02/2001
PUGLIA	Prof. D. Ciavarella <i>Prof. Diritto Tributario e Sc. Finanze</i>	Gen. G. Nanula <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Dr. N. Chiechi <i>Commercialista p.</i>	18/05/2001	

SARDEGNA	Dr. S. Andria <i>Magistrato</i>	Dr. C. Cadoni <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Avv. F. Leoni <i>Avvocato p.</i>	30/05/2001	13/06/2001
SICILIA	Dr. B. Pellingra <i>Magistrato del T.A.R.</i>	Dr. G. Xibilia <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Avv. F. Pillitteri <i>Avvocato p.</i>	21/03/2001	24/05/2001
TOSCANA	Prof. R. Torrigiani <i>Prof. di Diritto</i>	Dr. N. Battaglia <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Dr. R. Lamioni <i>Commercialista p.</i>	29/01/2001	23/02/2001
TRENTO	Prof. Bronzetti <i>Magistrato del T.A.R.</i>	Gen. V. Laino <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Dr. L. Negherbon <i>Commercialista p.</i>	09/04/2001	18/05/2001
UMBRIA	Dr. N. Restivo <i>Magistrato</i>	Gen. P. Pasini <i>Guardia di Finanza a. r.</i>	Avv. E. Taddonio <i>Avvocato p.</i>	05/05/2001	21/05/2001
VALLE D'AOSTA	Dr. P. Amati <i>Notaio</i>	Dr. P. Scrima <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Avv. L. Fournier <i>Avvocato p.</i>	30/03/2001 19/10/2001	28/11/2001
VENETO	Prof. E. Rosini <i>Presidente onorario Consiglio di Stato</i>	Dr. B. Pasdera <i>Dirigente Amm. Finanziaria a. r.</i>	Avv. G. Altieri <i>Avvocato p.</i>	21/02/2001	12/03/2001

Legenda

a.r. = a riposo

p. = pensionato

6.1 L'incompatibilità

Già nelle prime relazioni erano emerse alcune questioni riguardanti la mancata previsione nella legge istitutiva di un sistema di incompatibilità per le nomine dei Garanti, che consentisse di risolvere alcune ipotesi potenzialmente verificabili, come il caso di magistrato o professore universitario che fosse già membro di Commissione Tributaria ovvero di un componente che presti consulenza professionale.

In particolar modo, alcuni Garanti avevano sottolineato che la valutazione delle incompatibilità non andrebbe riferita esclusivamente a quelle preesistenti all'atto di nomina, ma dovrebbe considerare soprattutto

le eventuali incompatibilità sorte *in itinere* nel corso di svolgimento della funzione istituzionale.

Nel merito erano state evidenziate alcune ipotesi, per argomentare come l'insorgere di incompatibilità non fosse un evento così remoto e che il problema dovesse, necessariamente, essere affrontato e risolto in sede legislativa.

Allo stato attuale tale problema, molto sentito nella prima fase di applicazione della norma, parrebbe essere superato. I pochi casi di incompatibilità, in particolare verificatisi per la figura del presidente, sono stati risolti in seno al Consiglio Superiore della Magistratura nei primissimi mesi successivi alla nomina. Con il progressivo avvio dell'attività l'enfasi inizialmente attribuita alla questione appare ridimensionata.

E' evidente che le dimissioni dei componenti per situazioni di incompatibilità relative all'attività svolta hanno comportato una variazione dei collegi inizialmente costituiti.

6.2 Compensi e rimborsi spese

L'art. 13, comma 4, dello Statuto del contribuente aveva previsto l'emanazione di un decreto da parte del Ministro delle finanze per la determinazione di compensi e rimborsi ai componenti del Garante del contribuente, emanato il 30 marzo 2001 e registrato il 16 maggio 2001.

La gestione del capitolo di bilancio 1557 "spese per il funzionamento del Garante" è stata assegnata alla Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione del Ministero delle finanze, ora Ufficio amministrazione risorse del Dipartimento per le politiche fiscali,

con D.M. n. 1370 del 7 febbraio 2001, che cura la liquidazione dei relativi compensi.

Nella prima fase di organizzazione degli Uffici del Garante si erano registrate alcune “lamentele” dei componenti riguardo alla tardiva percezione delle indennità mensili spettanti.

La procedura di pagamento risulta oramai a regime, tanto nella fase di registrazione contabile, che nella emissione dei mandati di pagamento, curati dal Dipartimento per le politiche fiscali. Tale procedura, nota a tutti i Garanti, non ha dato luogo ad ulteriori “lamentele”, fatta eccezione per il Garante del Piemonte, che nella sua relazione continua a segnalare ritardi nell'erogazione dei pagamenti⁴⁸.

Altro aspetto segnalato dai Garanti riguarda il trattamento delle missioni, nel particolare quale soggetto ha il potere di autorizzarle e quale autonomia hanno i Garanti nel merito⁴⁹.

7. L'autonomia organizzatoria

Nell'ambito della naturale esplicazione dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto del contribuente, i Garanti del contribuente hanno emanato regolamenti di organizzazione. Nella maggior parte dei casi tali regolamenti sono stati costruiti sulla falsariga di un'ipotesi regolamentare prefigurata a suo tempo dagli Uffici ministeriali, per uniformare la disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione e del funzionamento dei Garanti, ed evitare contestuali disomogenee interpretazioni sulle modalità

⁴⁸ Garante del Piemonte, Rel. I sem. 2003, pag. 2.

⁴⁹ Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 11; Garante del Friuli Venezia Giulia, Rel. II sem. 2003, pag. 3.

di svolgimento delle funzioni⁵⁰.

La bozza di regolamento è stata liberamente raccolta da alcuni Garanti, i quali hanno però tenuto a confermare come questa non avrebbe dovuto condizionare in modo vincolante gli *interna corporis* dei singoli organismi, ma solo regolare le questioni di carattere più generale, lasciando emergere, in discipline di dettaglio, le peculiarità delle situazioni locali.

I regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei Garanti regionali (sia quelli sostanzialmente uniformi alla bozza ministeriale, sia quelli che sono stati sviluppati autonomamente) disciplinano, inoltre, anche assai dettagliatamente, le modalità di contatto con i Garanti, le forme con le quali il contribuente ha modo di far conoscere le proprie doglianze, la procedura di protocollazione dei contatti, l'esame e la deliberazione del collegio, l'archiviazione delle segnalazioni, i rapporti con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e con Regioni ed Enti locali.

L'elaborazione dei Garanti si è essenzialmente indirizzata verso l'emanazione di regolamenti "leggeri", tali da non vincolare eccessivamente la modalità di accesso del contribuente all'Ufficio del Garante e determinando, in tal modo, la possibilità di accettare forme diverse per la presentazione delle istanze.

Nella logica di evitare un'eccessiva procedimentalizzazione, la maggior parte dei regolamenti dei Garanti tende a formalizzare in un secondo momento anche la fase successiva alla presentazione delle istanze dei contribuenti. In relazione a ciò vi è da segnalare il contributo offerto dal

⁵⁰ Tale ipotesi di regolamento si era fondata sullo studio di alcune figure similari al Garante del contribuente importandone - per i profili suscettibili di assimilazione - alcune soluzioni organizzative e funzionali (*Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Garante della privacy, nonché i regolamenti per l'attività dell'Ombudsman bancario*) per la disciplina degli aspetti relativi al funzionamento del collegio, come l'assunzione delle funzioni, le dimissioni e le sostituzioni dei componenti, le riunioni del Garante, le deliberazioni, il verbale delle riunioni, e degli aspetti organizzativi relativi alla segreteria dei Garanti e al personale loro assegnato.

Garante della Lombardia che, riferendosi all'ipotesi del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria, mette in luce le difficoltà, sia strutturali che normative, che si avrebbero nel caso di adozione di un sistema troppo procedimentalizzato. Adottare un tale sistema – che la legge 212/2000 ha evitato di costruire – vorrebbe dire ipotizzare una sequenza procedimentale alternativa rispetto al ricorso al Giudice Tributario; con ciò snaturando *ratio* e struttura dell'organo terzo disegnato dalla legge 212/2000. Per tale motivo il principio che viene fissato nello Statuto del contribuente (art. 12) è sintetizzabile nella espressione *audiatur et altera pars*, che, coerentemente con il presupposto della parità delle parti, non determina il vincolo di un contraddittorio processuale⁵¹.

I singoli Garanti, quindi, in piena autonomia, hanno emanato ciascuno un proprio regolamento di organizzazione. Il perseguimento dell'omogeneità dei regolamenti rientra, peraltro, nell'ambito della stessa autonomia organizzativa dei Garanti.

8. Il funzionamento del collegio

La legge 212/2000 non offre, riguardo alle modalità per il funzionamento del collegio, le indicazioni necessarie per assicurare l'omogeneo svolgimento sul territorio delle funzioni di garanzia riconosciute dallo Statuto del contribuente ai Garanti. Tale limite della norma è stato evidenziato dai Garanti fin dalle prime relazioni. L'assenza di una disciplina normativa – hanno osservato i Garanti – non può trovare una soluzione di tipo esclusivamente organizzativo: l'Ufficio del Garante

⁵¹ Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2003, pag. 12.

sarebbe, infatti, un collegio perfetto, la cui operatività è legata alla contemporanea presenza dei tre componenti, che assicurano competenze professionali eterogenee, di modo che l'assenza prolungata di uno potrebbe pregiudicarne la funzionalità.

La soluzione normativa auspicata dai Garanti parrebbe essere la previsione di un supplente, il quale sarebbe investito dei medesimi poteri del componente in caso di assenza dovuta alle cause più diverse (incompatibilità, malattia e ferie). L'ipotesi del supplente viene riproposta in vario modo anche nelle ultime relazioni, ma sostanzialmente replicando gli stessi contenuti delle prime riflessioni condotte al riguardo ed evidenziando la necessità di una revisione normativa⁵².

Tale soluzione si giustifica all'interno della condizione di partenza data, cioè, l'assimilazione dell'Ufficio del Garante del contribuente al collegio perfetto, sostanzialmente condivisa dall'interpretazione di tutti i Garanti⁵³.

Se invece si propendesse per una diversa tesi – ovvero quella che assimila i Garanti ad un collegio il cui funzionamento sia assicurato dal meccanismo del *quorum* – sarebbe necessario definire espressamente la natura dell'Ufficio del Garante, autorizzandone, di conseguenza, l'operatività a ranghi ridotti.

Per fronteggiare l'esigenza di funzionamento dell'organo in assenza della previsione di ipotesi di supplenza, i Garanti hanno elaborato alcuni rimedi, registrando all'interno dei regolamenti soluzioni perseguibili nel caso si verifichi l'impedimento di uno dei componenti: tra queste possibili

⁵² Garante della Lombardia, Rel. I sem. 2003, pag. 6; Garante del Lazio, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2003, pag. 6; Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2003, pag. 7; Garante della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2003, pag. 6; Garante dell'Abruzzo, Rel. II sem. 2003, pag. 2.

⁵³ Garante della Puglia, Rel. I sem. 2003, pag. 6.

soluzioni vi è quella di ammettere provvedimenti provvisori con riserva di ratifica al ritorno del componente assente. La possibilità di adottare legittimamente provvedimenti provvisori è, però, subordinata al previo espletamento di alcuni adempimenti procedurali, indicati nel regolamento e preordinati ad una fattiva azione di “ricerca”, da esplicarsi in caso di assenza, per mezzo di telefono, fax, e-mail, al fine di ottenere – anche solo per le vie brevi – un parere sul merito del provvedimento da adottare. Una volta esperita tale procedura, sia nel caso in cui venga utilmente acquisito il parere che nel caso in cui sia stato impossibile ottenerlo, i provvedimenti sono adottati con riserva di ratifica.

8.1 I poteri presidenziali

Per ragioni di completezza riguardo alla questione del collegio e della sua funzionalità, si ricorda un argomento già presente nelle precedenti relazioni. Nello specifico, si fa riferimento al Garante della Lombardia, che ha inserito nel proprio regolamento di organizzazione e funzionamento – nel caso di assenza di uno dei componenti il collegio – la previsione di poteri presidenziali volti all’adozione di provvedimenti “operativi *medio tempore*”, per ottenere una decisione tempestiva con effetti provvisori, da sottoporre a ratifica del collegio nella prima riunione utile.

L’assenza di uno dei componenti del collegio, soprattutto nel caso che si protragga per molto tempo, è una delle questioni più volte evidenziate dai Garanti. Anche laddove vi sia un regolamento (come nel caso della Lombardia) che prevede un’attivazione di poteri presidenziali, valutazione comune di tutti i Garanti è che il comma 3 dell’art. 13 debba essere integrato da una norma che preveda la nomina di un supplente temporaneo.

9. Funzioni di garanzia e autonomia del Garante

Già in sede di discussione parlamentare, fu sollevata la questione di “modificare la struttura del Garante del contribuente per rendere tale organo assolutamente imparziale nei confronti della stessa Amministrazione finanziaria”⁵⁴. La previsione normativa riguardante il Garante è stata, nel corso dei lavori parlamentari, oggetto di modifiche di scarso rilievo, salvo l’inserimento di un inciso all’interno dell’ultima versione – poi approvata – del disegno di legge, per cui il Garante del contribuente sarebbe “operante in piena autonomia”.

L’autonomia e l’indipendenza dell’istituto condizionano l’esercizio delle relative funzioni e sono questioni sulle quali quasi tutti i Garanti si sono espressi, sia nelle prime che nelle più recenti Relazioni, sottolineando che tre sono gli aspetti rilevanti che concorrono a delineare la nozione di autonomia *de qua*.

9.1 L’impianto normativo e l’effettività dei poteri

Il primo aspetto riguarda la solidità dell’impianto normativo costruito dalla legge 212/2000, proprio nella parte in cui si afferma che il Garante del contribuente è Organo “operante in piena autonomia” (art. 13, comma 2).

Secondo quanto esplicitato nelle precedenti relazioni dal Garante della Lombardia, l’autonomia può essere acquisita solo se l’Organo preposto alla garanzia dei diritti tutelati viene dotato dei poteri necessari per operare con indipendenza, incidendo efficacemente sulle dinamiche e sui processi

⁵⁴ È l’intervento del sottosegretario alla Finanze on. Marongiu, alla Commissione Finanze e Tesoro (in Dossier. cit. pag. 62).

presidiati. Sempre secondo il Garante, l'Organo sembra nascere, invece, sulla base di "un tessuto normativo labile", che nulla dice riguardo i contenuti dell'autonomia, limitandosi ad enunciare una petizione di principio e senza costruire un sistema di poteri sufficientemente incisivo.

Il secondo aspetto riguarda la mancata previsione di un sistema di sanzioni o altri strumenti di coazione da utilizzare nei casi di mancata osservanza delle indicazioni del Garante. Fin dalle prime relazioni era stato notato dai Garanti che un Organo privo di strumenti di pressione nei confronti degli Uffici finanziari è in realtà "disarmato"⁵⁵.

Tutti i Garanti evidenziano come l'esercizio di funzioni di garanzia è strutturalmente limitato alla segnalazione, all'invito, alla raccomandazione, al richiamo, senza che sia possibile incidere concretamente sugli aspetti realmente critici del rapporto tra Fisco e contribuente e sanzionare inerzie, inadempienze e negligenze commesse da parte degli Uffici. Inevitabilmente l'Organo titolare di tali deboli funzioni di garanzia rischia di perdere rapidamente credibilità nei confronti dei contribuenti che ad esso si rivolgono e degli stessi Uffici destinatari dei suoi interventi.

9.2 L'autonomia finanziaria e organizzativa

Un terzo aspetto è quello dell'autonomia finanziaria e organizzativa dell'Organo, in relazione al quale molti Garanti sottolineano che l'indipendenza di un soggetto istituzionale si riconnette alla disponibilità di

⁵⁵ Garante del Molise, Rel. I sem. 2003, pag. 3; Garante della Sardegna, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2003, pag. 4; Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 2, 11; Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2003, pagg. 2-3; Garante del Molise, Rel. II sem. 2003, pag. 3

risorse finanziarie autonomamente gestibili e si consegue attribuendo all'Organo un fondo annuale per le spese di funzionamento⁵⁶.

Ma autonomia, nella interpretazione che ne hanno dato i Garanti all'interno delle relazioni, è anche dislocazione e organizzazione dell'ufficio, che deve disporre di una sede propria e di dotazioni di personale e risorse strumentali distinte – o quantomeno distinguibili – da quelle dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo si registra da più Garanti la proposta di sottrarre l'Organo dall'incardinamento “sostanziale” presso le Direzioni regionali delle entrate, da cui dipende quanto alla dislocazione degli uffici e alla dotazione organica, con il trasferimento delle relative competenze al Dipartimento per le politiche fiscali, che già gestisce ed amministra tutti i finanziamenti occorrenti per il funzionamento delle Commissioni Tributarie⁵⁷.

9.2.1 Le risorse strumentali ed il personale

Tutti i Garanti hanno affrontato, anche nelle relazioni del 2003, la questione relativa alle dotazioni delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento efficace delle funzioni dell'Organo, quale indicatore significativo al predicato dell'autonomia e indipendenza dell'organismo.

Al riguardo, fin dalla fase di avvio dei Garanti sono emerse alcune difficoltà relative al reperimento degli strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni di segreteria e di quelle tecniche (linee telefoniche, fotocopiatrici, attrezzatura informatica, cancelleria, locali, arredi e mobilia).

⁵⁶ Garante del Piemonte, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante della Puglia, Rel. II sem. 2003, pag. 5; Garante di Trento, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2003, pag. 2.

⁵⁷ Garante del Piemonte, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante della Puglia, Rel. II sem. 2003, pag. 6.

La situazione attuale pare destinata a migliorare a seguito della Convenzione del 24/04/2003, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, in cui all'art. 14 *ter*, è previsto che "l'Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, assicura al Garante del contribuente, per lo svolgimento delle sue funzioni, le risorse necessarie, con particolare riferimento ai locali e al personale di segreteria".

A questo proposito i Garanti hanno segnalato che nell'intervallo dei due semestri in alcune Regioni si è avuto un miglioramento delle dotazioni organiche e strumentali⁵⁸, mentre in altre la situazione è rimasta sostanzialmente identica agli anni passati⁵⁹.

Per l'esercizio dei compiti loro riconosciuti, quasi tutti i Garanti richiedono inoltre:

- di avere un documento di identificazione che certifichi il grado e la funzione di ogni Garante e che consenta senza impedimenti gli accessi previsti dalla legge a tutti gli Uffici finanziari⁶⁰;

⁵⁸ Garante della Calabria, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante del Molise, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante dell'Umbria, Rel. I sem. 2003, pag. 6; Garante di Bolzano, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante delle Marche, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante della Calabria, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante della Basilicata, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante del Molise, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante dell'Umbria, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante di Bolzano, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante del Lazio, Rel. II sem. 2003, pag. 3; Garante della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante del contribuente dell'Emilia Romagna, Relazione II semestre 2003, pag. 1.

⁵⁹ Garante del Piemonte, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante della Lombardia, Rel. I sem. 2003, pagg. 2,3,6; Garante del Lazio, Rel. I sem. 2003, pag. 3; Garante della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante della Sardegna, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante di Trento, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante della Sicilia, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante dell'Emilia Romagna, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante del Veneto, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante di Trento, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante del Veneto, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante della Sardegna, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante dell'Abruzzo, Rel. II sem. 2003, pag. 1.

⁶⁰ Garante del Piemonte, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante di Trento, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 11; Garante della Puglia, Rel. II sem. 2003, pag. 6; Garante della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2003, pag. 5.

- di disporre di una autovettura di servizio⁶¹;
- di poter ricevere riviste specializzate di vario genere, compresi testi normativi⁶².

Particolarmente sentita – da quasi tutti i Garanti – è l'esigenza di un collegamento in rete con l'Anagrafe Tributaria, con i vari Uffici dell'Amministrazione finanziaria, con le banche dati del Ministero⁶³ e un collegamento in rete tra tutti gli Uffici dei Garanti⁶⁴.

Al riguardo, il Garante delle Marche fa presente che “l'autorizzazione all'accesso consentirebbe di acquisire direttamente in tempi brevissimi le informazioni e i dati necessari per la trattazione delle pratiche segnalate dai contribuenti, con rilevante economia di tempo e di lavoro sia per il Garante che per gli Uffici tributari, ai quali quelle stesse informazioni debbono attualmente essere richieste”⁶⁵.

Infine vi è da segnalare che non è stata riproposta dalla maggior parte dei Garanti la richiesta di attivazione delle caselle di posta elettronica specifiche, formulata nelle relazioni sull'attività del primo semestre del 2003. Da una verifica effettuata, risulta che quindici Garanti su ventuno dispongono di un indirizzo di posta elettronica attivo.

Nelle prime relazioni i Garanti avevano segnalato alcuni problemi relativi all'assegnazione di personale da parte delle Direzioni regionali

⁶¹ Garante della Puglia, Rel. II sem. 2003, pag. 6.

⁶² Garante della Sardegna, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante di Trento, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante dell'Umbria, Rel. I sem. 2003, pag. 6; Garante delle Marche, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante della Calabria, Rel. II sem. 2003, pag. 6; Garante dell'Umbria, Rel. II sem. 2003, pag. 2; Garante della Sardegna, Rel. II sem. 2003, pag. 1.

⁶³ Garante del Piemonte, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante della Lombardia, Rel. I sem. 2003, pag. 3; Garante della Calabria, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante di Trento, Rel. I sem. 2003, pag. 2; Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 10; Garante delle Marche, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante della Sardegna, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2003, pag. 5.

⁶⁴ Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2003, pag. 10; Garante delle Marche, Rel. II sem. 2003, pag. 1; Garante dell'Umbria, Rel. II sem. 2003, pag. 3.

⁶⁵ Garante delle Marche, Rel. II sem. 2003, pag. 1.

delle entrate. Il personale era assegnato a tempo parziale e senza una determinazione chiara delle funzioni. A oggi la situazione è migliorata e vi è stata, in alcune Regioni, anche un'ampia disponibilità nell'assegnazione di personale qualificato, anche se non tutti gli Uffici del Garante dispongono ancora di personale a tempo pieno e con un incarico formale.

Il personale in organico al 31 marzo 2003 è assegnato per svolgere compiti che, secondo le previsioni dell'art. 13, dovrebbero riguardare:

- a) il funzionamento della segreteria del collegio, con la cura degli adempimenti necessari allo svolgimento delle sedute del Garante e alla conservazione delle delibere da questo prodotte;
- b) le funzioni di segreteria tecnica, per garantire il supporto istruttorio alle iniziative del Garante;
- c) le relazioni con il pubblico, per curare la gestione dei contatti con i contribuenti e organizzare le informazioni e segnalazioni da questi ricevute, anche ai fini della programmazione degli interventi e degli accessi del Garante;
- d) funzioni di monitoraggio e controllo, per seguire l'andamento dell'esito degli interventi svolti nei confronti degli Uffici, programmare ed eventualmente svolgere, su delega del Garante, le attività di accesso e controllo di competenza.

Dalle relazioni emerge chiaramente come il problema principale – nell'unanime valutazione dei Garanti – riguardi la necessità di dotare le segreterie, oltre che di idoneo personale, anche di strumenti telematici ed informatici adeguati.

L'attività dell'Ufficio del Garante, dopo un avvio alquanto impegnativo dedicato alla soluzione di problemi organizzativi, sembra

oramai indirizzarsi verso un funzionamento a regime, con una ricezione progressivamente crescente di segnalazioni da parte dei contribuenti.

Disporre di strumenti telematici consentirebbe di velocizzare l'attività.

Permangono, inoltre, alcune questioni relative alla gestione (protocollazione ed archiviazione) delle segnalazioni/istanze pervenute dai contribuenti.

La procedura di protocollazione è stata, in qualche modo, disciplinata anche nei regolamenti organizzativi dei Garanti, sotto il profilo della ricezione dei contatti – strutturata per recepire ogni forma di segnalazione –, con l'eliminazione di qualsiasi formalità per l'accesso al Garante. Sono state, pertanto, prese in esame anche istanze pervenute via fax e in alcuni casi è stato considerato come istanza scritta il verbale di audizione sottoscritto dal contribuente, dal quale emergono le ragioni per le quali il medesimo si è rivolto al Garante⁶⁶.

Attualmente la protocollazione dei contatti è organizzata secondo i criteri stabiliti nei singoli regolamenti e orientata esclusivamente al fine di un immediato reperimento del fascicolo cartaceo al momento della ricerca.

Molti Garanti evidenziano che ai fini di un rapporto più efficace con il contribuente, sarebbe necessario, come già segnalato, un collegamento in rete con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, in quanto “un collegamento in rete [del Garante] con le banche dati del Ministero e con l'Anagrafe Tributaria agevolerebbe notevolmente le fasi istruttorie dell'attività”⁶⁷.

Oltre alla contingente soddisfazione di richieste particolari, l'esigenza condivisa dai Garanti è di ottenere una risposta in termini di autonomia,

⁶⁶ Garante del Molise, Rel. I sem. 2003, pag. 1; Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2003, pag. 7.

⁶⁷ Garante di Trento, Rel. I sem. 2003, pag. 2.